

Senato della Repubblica
Il Presidente


Roma, 20 OTT. 2010
Prot. n. 367/UC

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (COM (2010) 393 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



Allegato: 1

Signor José Manuel Barroso
Presidente della Commissione europea

1049 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 18

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SANTINI)

approvata nella seduta del 13 ottobre 2010

SULLA

**PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE
MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 708/2007 RELATIVO
ALL'IMPIEGO IN ACQUACOLTURA DI SPECIE ESOTICHE
E DI SPECIE LOCALMENTE ASSENTI (COM(2010) 393 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 2010

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 393 definitivo,

considerato che esso interviene a modificare il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un quadro per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di ridurre i vincoli burocratici, pur continuando a garantire un'adeguata protezione ambientale;

ricordato che il regolamento (CE) n. 708/2007, che istituisce un quadro per l'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, ha lo scopo di ridurre al minimo l'eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non obiettivo sugli *habitat* acquatici e di contribuire in questo modo allo sviluppo sostenibile del settore;

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento si limita a prevedere modifiche tecniche alla definizione di «impianti di acquacoltura chiusi», al fine di poter esonerare le operazioni di introduzione e di traslocazione di specie da utilizzare in tali impianti, dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione ai sensi del capo III del regolamento (CE) n. 708/2007;

considerato, inoltre, che la proposta di regolamento è stata modificata, rispetto all'originaria proposta dell'ottobre 2009, anche per tenere conto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, prevedendo non più la procedura di consultazione del Parlamento europeo, ma la procedura ordinaria di codecisione, e non più le procedure di «comitatologia», ma il conferimento di delega legislativa alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

considerato che la predetta delega legislativa, prevedendo una durata indeterminata, si pone in diretto contrasto con il dettato dell'articolo 290 del TFUE, secondo cui «gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere», come peraltro più volte rilevato dalla 14^a Commissione del Senato, relativamente ad altri progetti di atti legislativi;

tenuto conto che, ai predetti rilievi mossi dalla 14^a Commissione del Senato, la Commissione europea ha risposto ribadendo quanto già affermato nella sua comunicazione COM(2009) 673, relativa all'attuazione dell'articolo 290 del TFUE, ovvero che «ritiene preferibile non appesantire il compito delle istituzioni ponendo in essere un sistema vincolante di deleghe precarie» e che «le deleghe di potere dovrebbero quindi, di massima, avere durata indeterminata», confermando così il contrasto con il dettato dell'articolo 290 del TFUE;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme in quanto, considerata la natura transnazionale degli ambienti acquatici e del settore dell'acquacoltura, la tutela degli stessi ambienti naturali e il potenziamento di tale settore economico non potrebbero essere adeguatamente assicurati al solo livello degli Stati membri;

la proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a disporre ai fini dell'obiettivo della tutela dell'ambiente acquatico, mantenendo le competenze delle autorità nazionali;

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

nel merito, si esprime una valutazione positiva sulla proposta di ridurre i vincoli burocratici, relativamente all'utilizzazione in acquacoltura di specie esotiche e specie localmente assenti, al fine di un potenziamento di tale settore economico, e al contempo di continuare a garantire una protezione ambientale adeguata;

per quanto riguarda l'articolo 2, punto 5), della proposta di regolamento, che conferisce alla Commissione europea il potere di delega per un periodo di tempo indeterminato, si ribadisce quanto già rilevato in relazione a diversi progetti di atti legislativi, ovvero che la predetta indeterminatezza temporale, si pone in contrasto con il dettato dell'articolo 290 del TFUE, precisando inoltre che l'indeterminatezza della delega impedisce ai parlamenti nazionali di poter svolgere un controllo, ad una determinata scadenza, sia sull'operato della Commissione europea, sia sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega, o di rinnovare la delega stessa.